



## **Foglio informativo PORTAFOGLIO SCONTO COMMERCIALE**

### **Sezione I Informazioni sulla Banca**

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo S.C.

Sede legale: Piazza Dante, 21/22 – 20050 – Lesmo (MI)

Codice ABI: 08619 Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 469790

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A159661

Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano: 703950

Capitale sociale: al

Riserve: €. al

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### **Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione**

#### **Struttura e funzione economica**

Lo sconto è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione *pro solvendo* di un credito, che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità ed annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti rappresentati da titoli non cambiari.

Per le operazioni regolate in conto corrente si rimanda al relativo foglio informativo.

#### **Principali rischi (generici e specifici)**

Obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

### **Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione**

#### **TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO**

a) per utilizzo nei limiti del fido accordato: importi fino a € 5.000,00: 8,25% (effettivo 8,50876)  
importi oltre € 5.000,00: 7,00% (effettivo 7,18590)

b) per utilizzo oltre i limiti del fido accordato: 0 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido

c) per operazioni occasionali: 0%

TASSO ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI MORA: 0 punti percentuali in più rispetto al tasso debitore applicato all'operazione

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile). Nella determinazione dei numeri dare vengono conteggiati il giorno in cui si dà corso all'operazione e i giorni banca.

#### VALUTA DI ACCREDITO RICAVI SCONTO

Il ricavo di effetti allo sconto viene accreditato in conto con valuta conteggiata aggiungendo alle scadenze degli effetti i seguenti giorni fissi (cosiddetti giorni banca):

- effetti e documenti a vista e a scadenza fissa su piazza: (massimo) 11 giorni
- effetti e documenti a vista e a scadenza fissa fuori piazza: (massimo) 16 giorni

IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE a carico del cliente

#### IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

- per istruttoria iniziale e revisione annuale del fido: fino a € 15.000,00: € 80,00  
da € 15.000,01 a € 50.000,00: € 100,00  
da € 50.000,01 a € 150.000,00: € 150,00  
da € 150.000,01 a € 250.000,00: € 200,00  
da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 250,00  
oltre € 500.000,00: € 300,00
- per rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, richiesta): € 0
- commissione di sconto: € 0
- di valutazione per ogni operazione di sconto richiesta: € 0
- rimborso spese comunicazioni (comprese quelle ex d. lgs. 385/93): € 0
- commissione scioglimento rapporto: € 0

#### ALTRE SPESE E COMMISSIONI

Per le spese e le commissioni connesse al rapporto di conto corrente si rinvia a quanto previsto nel relativo foglio informativo.

#### DIRITTI ACCESSORI

A ciascun effetto assunto allo sconto si applicano le spese e le commissioni per l'incasso, per il richiamo o la proroga, per la richiesta di esito o informazioni, di brevità e per il ritorno di impagato dei titoli accreditati s.b.f., come indicate nel foglio informativo relativo ai servizi incassi e pagamenti, al quale si rinvia.

### **Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente**

*Termini di esecuzione delle operazioni:* in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere in relazione agli effetti e ai documenti che non risultassero regolari o dotati delle caratteristiche di bancabilità), messa a disposizione delle somme entro il 2° giorno successivo alla data di presentazione dei documenti.

*Recesso dal contratto, riduzione e sospensione della linea di credito:* trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 5 giorni. Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto, con facoltà della banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura del rapporto mediante il pagamento di quanto dovuto e salva la definizione delle operazioni in corso.

*Termine per il rimborso da parte del cliente dell'importo insoluto dei crediti anticipati:* dalla data di scadenza per il pagamento del credito anticipato.

*Modifica della condizioni economiche:* la banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

*Reclami:* i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Piazza Dante n. 21/22 - 20050 Lesmo; ufficio-reclami@lesmo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
  - Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere alla banca.
- Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

*Foro competente:* per ogni controversia è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### Legenda

*Cessione di credito:* contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).

*Cessione pro solvendo:* il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.

*Tasso di interesse debitore:* corrispettivo riconosciuto alla banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla banca stessa.

*Tasso di interesse di mora:* ammontare del risarcimento dovuto alla banca nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme da parte del cliente

*Numeri dare:* prodotto della formula "capitale moltiplicato giorni", dove il capitale è rappresentato dall'importo dovuto dal cliente e i giorni consistono nel numero di giorni di calendario intercorrenti tra la data dell'operazione e la data di scadenza del credito scontato, aumentata dei giorni banca.

*Valuta:* data di inizio di decorrenza degli interessi.

*Giorni banca:* giorni ulteriori rispetto alla scadenze degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.

*Istruttoria:* analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.

*Revisione periodica:* analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto.

Banca di Credito Cooperativo di Lesmo,